



LEGGE 6 luglio 1984 n. 64 (pubblicata il 18 luglio 1984)

Riforma dell'Ufficio di Giudice Conciliatore.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 6 luglio 1984.

Art. 1

Le corrispondenti disposizioni della Legge Procedurale 10 dicembre 1884 sulle controversie innanzi il Conciliatore sono abrogate e sostituite come segue:

- Art. 1, primo comma:

"Le funzioni di Giudice Conciliatore sono esercitate dagli Uditori del Tribunale Commissariale con anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero da cittadini sammarinesi, iscritti da almeno cinque anni nell'Albo dei Difensori, nominati per un biennio, in numero non inferiore a due, dal Consiglio Grande e Generale".

- Art. 11:

"Il processo verbale di conciliatore ha forza esecutiva contro i firmatari".

- Art. 14:

"Le cause che hanno per oggetto un valore non eccedente L. 1.000.000 saranno introdotte innanzi il Giudice Conciliatore".

- Art. 19:

"Il Giudice Conciliatore deve dichiarare la propria incompetenza nei seguenti casi:

1) se il titolo su cui è basata l'azione venga impugnato come nullo per vizi intrinseci o per mancanza di forme estrinseche;

2) se la parte nega o dichiara di non riconoscere la scrittura, o la sottoscrizione, od impugna formalmente il documento come falso; in questo caso il giudice sottoscrive il documento, e lo trasmette al Commissario della Legge;

3) se la somma richiesta sia parte o residuo di una obbligazione eccedente di L. 1.000.000, e nasca disputa sull'intera obbligazione;

4) se i capi di domanda dipendano dallo stesso titolo e complessivamente importino una somma superiore a L. 1.000.000;

5) se la causa riguarda una controversia individuale o collettiva di lavoro subordinato privato;

6) se la causa è relativa allo stato o alla capacità delle persone o è comunque di valore indeterminabile".

- Art. 36, primo comma:

"Al convenuto che confessa il debito e domanda una dilazione sarà accordato per il pagamento un termine, non maggiore di sessanta giorni, che decorre dal giorno della confessione".

- Art. 65:

"Le cause di competenza del Giudice Conciliatore sono iscritte in registri analoghi a quelli tenuti per la registrazione delle cause civili".

- Art. 70:

"Contro le sentenze emesse in primo grado dal Giudice Conciliatore è ammesso appello al Commissario della Legge nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza".

"Il giudizio di appello è disciplinato negli stessi modi delineati dalla presente legge per il giudizio di primo grado".

Art. 2

Sulla ricusazione del Giudice Conciliatore decide inappellabilmente il Commissario della Legge.

Art. 3

I difensori nominati Giudici Conciliatori, per la durata del loro mandato, non possono esercitare la professione di avvocato o di procuratore nelle cause rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore.

Art. 4

Le cause pendenti avanti al Commissario della Legge e rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore, che non siano state ancora poste in pro servato, possono essere rimesse al Conciliatore medesimo con Decreto del Commissario.

Art. 5

Il limite di competenza per valore del Giudice Conciliatore è aggiornato ogni due anni con Decreto Reggenziale.

Art. 6

L'ammontare della retribuzione e le forme di erogazione sono determinate con apposito Decreto Reggenziale.

Art. 7

Sono abrogati gli artt. 5, 8, 13, 25, 44, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 e 74 della Legge Procedurale 10 dicembre 1884 sulle controversie innanzi il Conciliatore.

E' altresì abrogata la tabella aggiunta a tale legge e relativa a diritti, onorari e indennità del Segretario del Conciliatore, del Cursore, dei periti, dei testimoni e delle parti.

E' soppressa ogni menzione relativa al Giudice Conciliatore contenuta negli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della Legge 22 marzo 1926, n. 9.

Sono abrogati gli artt. 4, 7, 8 e 9 della medesima Legge 22 marzo 1926 n. 9.

E' abrogato l'art. 6 Legge 12 giugno 1953 n. 15.

E' abrogata la parte della tabella B allegata alla Legge 1° dicembre 1967 n. 50 relativa alle cause davanti al Giudice Conciliatore.

Art. 8

La presente Legge entra in vigore il 15° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 10 luglio 1984/1683 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giorgio Crescentini - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva